



DECRETO LEGISLATIVO INTEGRATIVO E CORRETTIVO DEL D.LGS. N. 81/08

Il decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106 recante "**Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**" è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 e le modifiche sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.

Il decreto legislativo modifica ed integra in maniera incisiva la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, proseguendo il processo di complessiva rivisitazione e ammodernamento delle regole sulla sicurezza iniziato con la legge delega n. 123 del 2007 e culminato nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (testo unico in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro).

Di seguito presentiamo sintesi e commento delle principali novità e modifiche introdotte dal correttivo, suddivise per aree tematiche, di maggior interesse per le imprese artigiane.

MODIFICHE AL TITOLO I – PRINCIPI COMUNI

ARGOMENTO	NOVITA' INTRODOTTA (d. lgs.106/09)	RIF. NORM. (d. lgs. 81/08)
Computo dei lavoratori	Nel computo dei lavoratori, al fine di valutare l'esclusione da alcuni obblighi, sono stati esclusi anche i lavoratori in prova	Art. 4 c.1 lett. l) bis
Sospensione dell'attività imprenditoriale	Modificata la procedura del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e definito il concetto di reiterazione : " <i>si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore o di una violazione accertata con sentenza definitiva, lo stesso soggetto commette più violazioni della stessa indole [...]"</i>	Art. 14 c.1
	La durata del provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche sarà pari al provvedimento di sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro	
	Solo se i lavoratori irregolari siano pari o superiori al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e reiterate violazioni [...], ovvero nei casi di reiterazione, la durata del provvedimento è pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni	
	Le disposizioni dell'articolo si applicano anche ai cantieri edili	
	Per il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento, è stata introdotta la facoltà di pagare un'ammenda da 2500 a 6400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare	Art. 14 c. 10
	Il provvedimento di sospensione non si applica nel caso in cui il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dell'impresa. Inoltre, gli effetti della sospensione nell'ipotesi di lavoro irregolare, possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa che non può essere interrotta [...]	Art. 14 c. 11-bis

Delega di funzioni	Introduce la facoltà per cui <i>“il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa col datore di lavoro, delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle condizioni sopra esposte. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al delegante [...]. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega [...] non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.”</i>	Art. 16 c. 3-bis
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	Inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria	Art. 18 c.1 lett. g)
	Nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro	Art. 18 c.1 lett. g-bis)
	Possibilità di consegnare la valutazione dei rischi all’RLS , anche su supporto informatico . Tale documento è consultato esclusivamente in azienda.	Art. 18 c.1 lett. o)
	Comunicare in via telematica all’INAIL gli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni	Art. 18 c.1 lett. o)
	Comunicare in via telematica all’INAIL a partire dal 20 agosto in caso di nuova elezione o designazione i nominativi degli RLS ; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lett. riguarda i nominativi degli RLS già eletti o designati	Art. 18 c.1 lett. aa)
	Vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi del preposto, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti, fornitori e installatori. Alleggerite le responsabilità per i datori di lavoro , qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti	Art. 18 c. 3-bis
Obblighi del medico competente	La cartella sanitaria dovrà essere conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente	Art. 25 c. 1 lett. c)
	Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; il datore di lavoro conserva l’originale della cartella sanitaria e di rischio per almeno 10 anni.	Art. 25 c.1 lett. e)
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera Contratto affidato da un “contraente generale” o nei casi in cui il datore di lavoro non coincida con il committente	Il datore di lavoro che affida i lavori è tenuto alle verifiche previste <i>“sempre che abbia la responsabilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo”</i>	Art. 26 c. 1
	L’obbligo di elaborazione del DUVRI non si applica <i>“ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali, nonché ai lavori la cui durata sia superiore ai 2 giorni [...]”</i>	Art. 26 c. 3-bis
	<i>Esempio: Allestimento di una fiera</i> Il soggetto che affida il contratto (<i>ovvero l’azienda che ha il compito contrattuale di organizzare la fiera</i>) redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione; Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto (<i>l’ente fiera</i>) integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l’appalto; La ditta esecutrice (<i>dei lavori sub appaltati</i>) sottoscrive per accettazione tale integrazione.	Art. 26 c. 3-ter
	Sono stati specificati i costi relativi alla sicurezza da inserire nei contratti, ovvero: <i>“costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi non sono soggetti a ribasso”</i> .	Art. 26 c. 5

Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi nel settore edile	Verrà creato uno strumento che consenta la verifica delle imprese e dei lavoratori autonomi attraverso l'attribuzione di un punteggio iniziale soggetto a decurtazione a seguito di accertate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. L'azzeramento del punteggio determinerà l'impossibilità per l'impresa o per il lavoratore autonomo di svolgere attività nel settore edile. Tale strumento potrà essere esteso ad altri settori di attività individuati con uno o più accordi interconfederali.	Art. 27 c.1-2
Valutazione dei rischi e relativo documento	Si devono valutare anche i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro	Art. 28 c. 1
	L'obbligo della valutazione dello stress lavoro-correlato decorre dalla elaborazione delle indicazioni da parte della Commissione Consultiva Permanente e in difetto di tale elaborazione a far data dal 1 agosto 2010	Art. 28 c. 1 bis-2
	Il documento deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data dalla sottoscrizione del RSPP, dell'RLS o dell'RLST e del medico competente ove nominato.	Art. 28 c. 2
	Può essere tenuto nel rispetto dell'art. 53 su supporto informatico	Art. 28 c. 2
	In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro 90 giorni dalla data di inizio della propria attività	Art. 28 c. 3 bis
	Il DVR deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni in occasione di: modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.	Art. 29 c. 3
	Viene estesa anche alle imprese edili fino a 50 dipendenti la possibilità di effettuare una valutazione dei rischi semplificata	Art. 29 c 6-bis)
Svolgimento diretto da parte del DDL dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	Nelle imprese o unità produttive fino a 5 lavoratori il DDL può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione dandone preventiva informazione al RLS.	Art. 34 c. 1 bis
Sorveglianza sanitaria	La sorveglianza sanitaria comprende anche la visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l'idoneità alla mansione	Art. 41 c. 2
	Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva , su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.	Art. 41 c. 2 bis
	Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in Conferenza Stato-Regioni vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l'accertamento della tossicodipendenza e dell'alcol dipendenza	Art. 41 c. 4 bis

MODIFICHE AL TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

ARGOMENTO	NOVITA' INTRODOLTA (d. lgs.106/09)	RIF. NORM. (d. lgs. 81/08)
Campo di applicazione	Esclusi dal campo di applicazione del Titolo VI: - "lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X" (in sintesi che non comportino interventi alle parti strutturali degli impianti); - attività portuali, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.	Art. 88 c.2 lett. g-bis) e g-ter)

Definizioni	Viene chiarito che il committente ha facoltà di nominare il Responsabile Lavori; questi acquisisce responsabilità solo a seguito del conferimento dell'incarico e, non coincide automaticamente col progettista in fase di progettazione e col direttore lavori in fase di esecuzione.	Art. 89 c.1 lett. c)
	L'impresa affidataria, nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle stesse agli appalti pubblici o privati, è a seconda dei casi: - l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente; - l'impresa indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori	Art. 89 c.1 lett. i)
	Introdotta la definizione di "impresa esecutrice: <i>impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali</i> ".	Art. 89 c.1 lett. i-bis)
Obblighi del committente o Responsabile Lavori	L'obbligo di nominare il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) scatta quando in cantiere è prevista la presenza di più <i>imprese esecutrici</i> (non genericamente di imprese); viene chiarito che le imprese affidatarie che non sono anche "imprese esecutrici" sono escluse dal computo al fine della nomina del CSP. In ogni caso il committente o il Responsabile Lavori comunica la nomina del coordinatore anche alle imprese affidatarie, oltre che alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi. <u>Vedere Tabella di sintesi n. 1</u>	Art. 90 c. 3
Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	Non è più obbligatorio redigere il POS nei seguenti casi: - mere forniture di materiali e attrezzature; - lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X In tali casi trova comunque applicazione l'art. 26 (in particolare l'obbligo di fornire al datore di lavoro committente informazioni dettagliate circa i rischi propri dell'attività lavorativa)	Art. 96 c.1
Obblighi dei datori di lavoro delle imprese affidatarie	Il datore di lavoro deve " <i>verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC</i> ", non più vigilare. L'attività di verifica, a differenza di quella di vigilanza, può consumarsi in un istante temporale definito ed essere documentata; essa risulta più agevole e meno vincolante per le imprese, in particolare per le affidatarie non esecutrici le quali, per poter attuare il precedente obbligo e tutelarsi, avrebbero dovuto garantire una presenza costante in cantiere.	Art. 97 c.1
	Le figure dell'impresa affidataria (datore di lavoro, dirigenti, preposti) incaricate di coordinare gli interventi in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza nei lavori affidati nonché la congruità dei POS delle imprese esecutrici, devono risultare adeguatamente formate. Tali figure vanno indicate al committente o al Responsabile Lavori nell'ambito della verifica di idoneità tecnico-professionale.	Art. 97 c. 2
	In caso di subappalto l'impresa affidataria corrisponde alle imprese esecutrici, senza alcun ribasso, gli oneri della sicurezza per eventuali apprestamenti e impianti da queste effettuati.	Art. 97 c.3

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi	La verifica va effettuata anche in caso di affidamento dei lavori ad un solo lavoratore autonomo; Cambiano le modalità per la verifica con modalità semplificata: non è più prevista per i lavori privati non soggetti a permesso di costruire bensì per i lavori di entità presunta inferiore a 200 uomini-giorno e che non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI;	Art. 90 c. 9 lett.a)
	Cambiano le modalità di trasmissione dei documenti oggetto di verifica dell'idoneità; per ogni impresa o lavoratore autonomo destinato ad operare in cantiere il committente o il Responsabile Lavori dovrà inviare all'amministrazione concedente (non più "competente"): copia della notifica inviata all'Azienda Sanitaria (ove prevista ai sensi dell'art. 99), il DURC, una <u>dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della documentazione prevista a dimostrazione dell'idoneità tecnico professionale</u> (non più copia dei documenti); <u>Vedere Tabelle di sintesi n. 2 e 3</u>	Art. 90 c. 9 lett. c)
Modifiche al sistema sanzionatorio	Le sanzioni per le violazioni in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei hanno subito, in analogia al resto del provvedimento, notevoli riduzioni; in molti casi sono state pressoché dimezzate, almeno per la parte relativa all'ammenda. Per un confronto, a titolo di esempio, tra l'entità di alcune delle sanzioni più frequenti prima e dopo l'entrata in vigore del correttivo: <u>Vedere Tabella di sintesi n. 4</u>	
Allegato XVII – Idoneità tecnico professionale	<ul style="list-style-type: none"> - le imprese affidatarie devono comunicare al committente o al Responsabile Lavori il/i nominativi dei soggetti incaricati di attuare gli obblighi previsti dall'art. 97 (obblighi dei datori di lavoro dell'impresa affidataria): tali soggetti sono il datore di lavoro, i dirigenti e/o i preposti; - è stato chiarito che le imprese affidatarie sono oggetto di verifica di idoneità solo se partecipano con proprio personale, macchine o attrezzature all'esecuzione dei lavori (ovvero se sono anche imprese esecutrici); - è stato ridotto il numero di documenti da presentare nel caso delle imprese (vedi tabella sottostanti), per quanto i lavoratori autonomi è stato chiarito che gli attestati di formazione e idoneità sanitaria vanno presentati solo nei casi <i>espressamente previsti</i> dal D.Lgs. 81/08. 	All. XVII

TABELLE DI SINTESI

Tabella 1 – casi in cui vanno nominati il coordinatore in fase di progettazione (CSP) e il coordinatore in fase di esecuzione (CSE)

				Nomina CSP	Nomina CSE
PIU' IMPRESE ESECUTRICI	LAVORI PRIVATI	DIA O NESSUN TITOLO ABILITATIVO	IMPORTO ≤ 100.000 €	NO	SI
			IMPORTO > 100.000 €	SI	SI
	PERMESSO DI COSTRUIRE			SI	SI
LAVORI PUBBLICI				SI (coincide col responsabile unico)	SI (coincide col responsabile unico)
UNA SOLA IMPRESA ESECUTRICE				NO	NO SI, se in corso d'opera si aggiungono imprese

Tabella 2 – modalità di verifica dell' idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi in cantiere

CONDIZIONI		DOCUMENTI DA PREDISPORRE E PRESENTARE
I LAVORI DA ESEGUIRE COMPORTANO UNO O PIU' DEI RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008(*)		<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA - DURC - Altri documenti previsti dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 (vedi tabella relativa) - Dichiarazione Organico Medio Annuo (completa di denunce INPS e INAIL) - Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato
I LAVORI NON COMPORTANO I RISCHI PARTICOLARI DI CUI ALL'ALLEGATO XI D.LGS. 81/2008	> 200 UOMINI/GIORNO	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA - DURC - Altri documenti previsti dall'Allegato XVII al D.Lgs. 81/2008 - Dichiarazione Organico Medio Annuo (completa di denunce INPS e INAIL) - Dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato
	≤ 200 UOMINI/GIORNO	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA - DURC - Autocertificazione circa il possesso degli altri requisiti dell'allegato XVII - Autocertificazione sul contratto collettivo applicato

(*) I lavori che comportano rischi particolari per la salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'allegato XI sono i seguenti:

- Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofonamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera;
- Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria;
- Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
- Lavori in prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione;
- Lavori che espongono ad un rischio di annegamento;
- Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie;
- Lavori subacquei con respiratori;
- Lavori in cassoni ad aria compressa;
- Lavori comportanti l'impiego di esplosivi;
- Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.

Tabella 3 - Documenti richiesti a imprese e autonomi operanti in cantiere dal nuovo Allegato XVII

IMPRESE	AUTONOMI
<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA - DURC - documento di valutazione dei rischi o autocertificazione della valutazione dei rischi; - dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi 	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione CCIAA - DURC - specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 di macchine, attrezzature e opere provvisionali; - elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; - attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria <i>ove espressamente previsti</i> dal D.Lgs. 81/08.

Tabella 4 – confronto tra alcune delle sanzioni previste per l’edilizia nel vecchio e nel nuovo testo

VIOLAZIONE	VECCHIA SANZIONE	SANZIONE ATTUALE
Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti		
Mancata redazione del POS	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro
Mancata redazione del POS da parte del datore di lavoro in presenza dei rischi particolari di cui all’Allegato XI	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a 8000 euro
POS non completo	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro (il POS incompleto veniva sanzionato alla stregua del POS mancante)	Ammenda da 2000 a 4000 euro
Mancata verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro (prima era mancata vigilanza)	Arresto fino a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro
Mancato rispetto degli obblighi nella predisposizione del cantiere (predisposizione vie di accesso e recinzione, accatastamento dei materiali, ecc.)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3000 a 12000 euro	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da 2000 a 4000 euro
Mancata trasmissione del PSC alle imprese esecutrici da parte dell’impresa affidataria	Sanzione amministrativa da 1200 a 3600 euro	Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
Mancata trasmissione del POS all’impresa affidataria da parte delle imprese esecutrici	Sanzione amministrativa da 1200 a 3600 euro	Sanzione amministrativa da 500 a 1800 euro
Sanzioni per i committenti e i responsabili lavori		
Mancata nomina dei coordinatori per la sicurezza nei casi previsti	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 10.000 euro	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2500 a 6400 euro
Mancata verifica dell’idoneità tecnico-professionale di imprese e autonomi	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1250 a 5000 euro	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 4800 euro
Sanzioni per i coordinatori		
Mancata redazione del PSC e del	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda

fascicolo	da 3000 a 12000 euro	da 2500 a 6400 euro
Sanzioni per i lavoratori autonomi		
Mancata attuazione di quanto contenuto nel PSC e/o nel POS	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1000 a 5000 euro	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1600 euro
Mancata osservanza delle indicazioni del coordinatore	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 500 a 2000 euro	Arresto fino a 1 mese o ammenda da 300 a 800 euro
Sanzioni per i lavoratori delle imprese		
Scompaiono dal titolo IV le sanzioni per i lavoratori delle imprese		

TABELLA COMPARAZIONE SANZIONI
d.Lgs. 81/08 – d.Lgs 106/09
TITOLO I

INADEMPIMENTO	RESP.	PRIMA (d. Lgs. 81/08) Minimo - Massimo	IN VIGORE (d. Lgs. 106/09)	RIF. NORM.
Mancata collaborazione nella valutazione dei rischi e nell'elaborazione del documento di valutazione con l' RSPP.	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	2.500 – 6.400€ 3 – 6 mesi	Art. 55 c. 1 lett a) b)
Mancata nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	2.500 – 6.400€ 3 – 6 mesi	
Svolgimento diretto del ruolo di RSPP da parte del datore senza aver fatto la formazione obbligatoria.	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	2.500 – 6.400€ 3 – 6 mesi	Art. 55 c. 2 lett. a), b), c)
Mancata nomina del medico competente per la sorveglianza sanitaria (ove richiesto).	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	2.500 – 6.400€ 3 – 6 mesi	
VEDI NOTA FONDO PAGINA (1)				
Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza del programma di miglioramento del livello di sicurezza	Datore di lavoro	3.000 – 9.000€	2.000 – 4.000€	Art. 55 c. 3
Mancata individuazione di procedure attuative delle misure per la sicurezza e dei ruoli organizzativi preposti all'attuazione	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	2.000 – 4.000€	
Mancata consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza nella valutazione dei rischi e nell'adozione del correlato documento	Datore di lavoro	3.000 – 9.000€	2.000 – 4.000€	
Mancata rielaborazione ed aggiornamento del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo e dell'organizzazione del lavoro	Datore di lavoro	3.000 – 9.000€	2.000 – 4.000€	
Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza della relazione sui rischi per la sicurezza e salute e sui criteri di valutazione	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	1.000 – 2.000€	Art. 55 c. 4
Adozione del documento di valutazione dei rischi in assenza di specificazione delle misure preventive e dei DPI adottati	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	1.000 – 2.000€	
Adozione del documento di valutazione dei rischi senza individuare il RSPP, il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il nominativo del medico competente	Datore di lavoro	3.000 – 9.000€	1.000 – 2.000€	
Adozione del documento di valutazione dei rischi senza individuare le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono capacità professionale, esperienza, formazione eccetera	Datore di lavoro	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	1.000 – 2.000€	
Mancata consegna del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza, su sua richiesta	Datore di lavoro Dirigente	800 – 3.000€ 2 – 4 mesi	750 – 4.000€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. a)

INADEMPIMENTO	RESP.	PRIMA (d. Lgs. 81/08) Minimo - Massimo	IN VIGORE (d. Lgs. 106/09)	RIF. NORM.
Mancata gestione delle emergenze, esclusa la programmazione degli interventi per l'evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato	Datore di lavoro Dirigente	800 – 3.000€ 2 – 4 mesi nonché 2.000 – 5.000€ 3 – 6 mesi	750 – 4.000€ 2– 4 mesi	
Mancata rispetto del divieto di astenersi dal chiedere ai lavoratori la ripresa delle attività nel caso di pericolo grave ed immediato	Datore di lavoro Dirigente	2000 – 4000€ 4 – 8 mesi	750 – 4.000€ 2– 4 mesi	
Mancato provvedimento al primo soccorso e all'assistenza medica di emergenza	Datore di lavoro Dirigente	2.000 – 5.000€ 3 – 6 mesi	750 – 4.000€ 2– 4 mesi	
Omessa informativi sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro all'impresa appaltatrice	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	750 – 4.000€ 2– 4 mesi	
Omessa valutazione dei requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi	Datore di lavoro Dirigente	1.500 – 6.000€ 4– 8 mesi	1.000 – 4.800€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. b)
Mancata fornitura di mezzi di estinzione, fissi o portatili, automatici o manuali, adatti al tipo di incendio dell'ambiente di lavoro	Datore di lavoro Dirigente	800 –15.000€ 2– 8 mesi	1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. c)
Mancata considerazione della salute e capacità dei lavoratori nell'affidamento degli incarichi	Datore di lavoro Dirigente		1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata individuazione di misure appropriate in materia di accesso a zone a rischio grave o specifico	Datore di lavoro Dirigente		1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata richiesta dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni in materia di salute e sicurezza e dell'Uso dei DPI	Datore di lavoro Dirigente		1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata individuazione delle misure per evitare che vi siano danni all'ambiente ed alla popolazione	Datore di lavoro Dirigente		1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata informazione ai lavoratori in materia di sicurezza	Datore di lavoro Dirigente	800 – 3.000€ 2– 4 mesi	1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata formazione dei lavoratori, dei preposti, degli addetti alle emergenze, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza	Datore di lavoro Dirigente	2.000 – 4.000€ 4– 8 mesi	1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancata programmazione degli interventi in materia di gestione delle emergenze (sospensione delle attività, messa in sicurezza, impossibilità di contattare il superiore in caso di pericolo grave ed immediato)	Datore di lavoro Dirigente	2.000 –5.000€ 3– 6 mesi	1.200 –5.200€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. c)
Mancata individuazione delle misure antincendio	Datore di lavoro Dirigente	2.000 –5.000€ 3– 6 mesi	1.200 – 5.200€ 2– 4 mesi	
Mancato aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione alle modifiche dell'organizzazione e della produzione	Datore di lavoro Dirigente	5.000 – 15.000€ 4 – 8 mesi	1.500 – 6.000€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. d)
Mancata cooperazione/coordinamento (e loro promozione) in merito alle misure di protezione e prevenzione, nell'ipotesi di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, con i soggetti esecutori	Datore di lavoro Dirigente	1.500 – 6.000€ 4 – 8 mesi	1.500 – 6.000€ 2– 4 mesi	
Mancata elaborazione del DUVRI o mancata sua integrazione coi rischi specifici del luogo di espletamento dell'appalto nell'ambito del campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE nonché in tutti quei casi in cui il datore di lavoro è diverso dal committente	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	1.500 – 6.000€ 2– 4 mesi	Art. 55 c. 5 lett. d)
Mancata consegna tempestiva al RLS del documento di valutazione dei rischi; mancata richiesta di osservanza al medico dei propri obblighi in materia di sorveglianza sanitaria	Datore di lavoro Dirigente	800 –5.000€	2.000 – 4.000€	Art. 55 c. 5 lett. e)
Mancata concessione al RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e protezione; mancata consultazione del RLS previsti dalla legge	Datore di lavoro Dirigente	2– 6 mesi	2.000 – 4.000€	
Mancata convocazione (imprese dip. > 15 dipendenti) della riunione periodica	Datore di lavoro Dirigente		2.000 – 4.000€	

INADEMPIMENTO	RESP.	PRIMA (d. Lgs. 81/08) Minimo - Massimo	IN VIGORE (d. Lgs. 106/09)	RIF. NORM.
Mancata custodia presso l'unità produttiva del Documento di Valutazione dei Rischi	Datore di lavoro Dirigente	2.500 – 10.000€	2.000 – 6.600€	Art. 55 c. 5 lett. f)
Mancata sottoposizione, nel corso della riunione periodica, delle informazioni minime di legge	Datore di lavoro Dirigente	2.500 – 10.000€	2.000 – 6.600€	
Mancato rispetto dei divieti di legge all'effettuazione delle visite mediche per la sorveglianza sanitaria	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	2.000 – 6.600€	
Mancata fornitura ai lavoratori degli idonei DPI	Datore di lavoro Dirigente	2.000 – 5.000€ 3 – 6 mesi	1.000 – 4.500€	Art. 55 c. 5 lett. g)
Mancata comunicazione degli infortuni superiori ai tre giorni	Datore di lavoro Dirigente	2.500 – 7.500€	1.000 – 4.500€	Art. 55 c. 5 lett. g)
Omessa vigilanza sui lavoratori per cui vi sia l'obbligo di sorveglianza sanitaria affinché essi non siano adibiti al lavoro senza idoneità	Datore di lavoro Dirigente	1.500 – 4.500€	1.000 – 4.500€	
Omessa fornitura al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente di informazioni essenziali per la salute e sicurezza	Datore di lavoro Dirigente	2.000 – 5.000€ 3 – 6 mesi	1.000 – 4.500€	
Mancata comunicazione degli infortuni superiori ad un giorno	Datore di lavoro Dirigente	1.000 – 3.000€	500 – 1.800€	Art. 55 c. 5 lett. h)
Omessa redazione del verbale della riunione periodica	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	500 – 1.800€	
Mancata comunicazione al medico competente della cessazione del rapporto di lavoro	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	500 – 1.800€	
Mancata fornitura dei tesserini di riconoscimento ai lavoratori in caso di lavorazioni in appalto/subappalto	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	100 – 500€	Art. 55 c. 5 lett. i)
Mancata comunicazione all'INAIL dei nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza	Datore di lavoro Dirigente	Non prevista	50 – 300€	Art. 55 c. 5 lett. l)
Mancata vigilanza sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, la mancata comunicazione ai superiori diretti	Preposto	300 – 2.000€ 1 – 3 mesi	400 – 1.200€ 2 mesi	Art. 56 c. 1 lett. a)
Mancata richiesta dell'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e mancanza di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa	Preposto	300 – 2.000€ 1 – 3 mesi	400 – 1.200€ 2 mesi	Art. 56 c. 1 lett. a)
Richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato	Preposto	300 – 2.000€ 1 – 3 mesi	400 – 1.200€ 2 mesi	
Mancata segnalazione tempestiva al datore di lavoro o al dirigente sulle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, e su ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali viene a conoscenza sulla base della formazione ricevuta	Preposto	300 – 2.000€ 1 – 3 mesi	400 – 1.200€ 2 mesi	
Mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico	Preposto	300 – 900€ 1 mese	200 – 800€ 1 mese	Art. 56 c. 1 lett. b)
Mancata informazione ai lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato e sulle disposizioni prese o da prendere in materia di protezione	Preposto	300 – 900€ 1 mese	200 – 800€ 1 mese	
Mancata frequenza di appositi corsi di formazione	Preposto	300 – 900€ 1 mese	200 – 800€ 1 mese	
Mancata prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche; scelta di attrezzature, componenti e dispositivi di protezione non rispondenti alle disposizioni legislative	Progettista	600 – 2.200€ 1 mese	1.500 – 6.000€ 6 mesi	Art. 57 c. 1

INADEMPIMENTO	RESP.	PRIMA (d. Lgs. 81/08) Minimo - Massimo	IN VIGORE (d. Lgs. 106/09)	RIF. NORM.
Vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.	Fabbricante e fornitore	15.000 –45.000€ 4 – 8 mesi	10.000 – 40.000€ 3 - 6 mesi	Art. 57 c. 2
Mancato rispetto delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché sulle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.	Installatore	1.000 – 3.000€ 3 mesi	1.200 – 5.200€ 3 mesi	Art. 57 c. 3
Mancata osservanza delle disposizioni sulla sicurezza	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	Art. 59 c. 1 lett. a)
Utilizzo scorretto di macchinari/attrezzature/DPI	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	
Mancato intervento in situazioni di emergenza	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	
Rimozione di cartellonistica sulla sicurezza	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	
Modifica DPI	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	
Mancata sottoposizione ai controlli sanitari previsti	Lavoratore	50 –300€	200 – 600€ 1 mese	
Mancata sottoposizione alla formazione/addestramento nonché rifiuto della designazione nel ruolo di addetto alle emergenze senza giustificato motivo	Lavoratore	Non prevista	200 – 600€ 1 mese	
Violazione dell'obbligo di esporre il tesserino di riconoscimento nelle lavorazioni in regime di appalto/subappalto	Lavoratore	200 – 600€ 1 mese	50 – 300€	Art. 59 c. 1 lett. b)
Violazione degli obblighi di utilizzo di attrezzature di lavoro conformi alla legislazione nazionale di recepimento delle Direttive europee in materia di salute e sicurezza, acquisto ed uso di DPI a norma	- Lav.autonomi - Piccoli impr. - Soci società semplici del settore agricolo - Artigiani - Piccoli commercianti	300 – 2.000€	200 – 600€ 1 mese	Art. 60 c. 1 lett. a)
Mancata dotazione ed esposizione del tesserino di riconoscimento qualora nel luogo in cui viene resa la prestazione dell'autonomo si svolgano attività in regime giuridico di appalto/subappalto	- Lav.autonomi - Piccoli impr. - Soci società semplici del settore agricolo - Artigiani - Piccoli commercianti	50 – 300€	50 – 300€	Art. 60 c. 1 lett. b) Art. 60 c. 2

Note:

1) Tale alternativa non opera, e quindi si applica esclusivamente la pena dell'arresto da quattro ad otto mesi, nel caso di:

- i. aziende a maggior rischio di incidente;
- ii. aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto.

Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi:

Viene introdotto il nuovo articolo 301 bis, che permette l'estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione a mezzo pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge,

qualora l'impresa provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante il verbale di primo accesso ispettivo.

Contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto:

L'articolo 302, completamente riformulato, concerne la definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto: il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

Questa sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

Se, tuttavia, la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni la suddetta sostituzione non può avvenire.

Il reato si *estingue decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione a condizione che, però, l'imputato non abbia commesso ulteriori reati* tra quelli previsti dal T.U., ovvero i reati di cui all'articolo 589, c. 2 e 590, c. 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Potere di disposizione:

Si dà facoltà agli organi di vigilanza, nel nuovo articolo 302 bis, non presente nella stesura originaria del T.U., di impartire disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, *qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato*. Avverso tali disposizioni è ammesso ricorso.

Abrogazione della norma sulla circostanza attenuante:

Viene abrogato infine l'articolo 303 del T.U. in materia di circostanza attenuante, stante la sostanziale rimodulazione dell'apparato sanzionatorio.